



UNIONCAMERE

PS/

Area Agenda digitale e registro imprese
Servizio Registro imprese e anagrafi camerali

PEC

Ai
Conservatori del Registro delle
Imprese delle camere di Commercio

LORO SEDI

E p.c. Al
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Vigilanza
sugli Enti Cooperativi, sulle Società e
sul Sistema Camerale

ROMA

Oggetto: Orientamento comune Unioncamere – Consiglio Nazionale del Notariato.

La commissione composta da rappresentanti del sistema camerale e del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), a cui partecipa anche il Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato nella seduta del 24 settembre u.s., un orientamento comune che si allega.

La massima prevede che il notaio non debba allegare una procura speciale quando presenta al registro delle imprese una domanda di iscrizione di atti o fatti per i quali il notaio non abbia l'obbligo o la facoltà per legge di eseguire il relativo deposito, a condizione che utilizzi per la sottoscrizione della domanda il certificato di firma rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Andrea Sammarco

All/.

ORIENTAMENTO APPROVATO in data 24 settembre 2020

Da parte della Commissione tecnico giuridica Unioncamere – Notariato – MISE

“La domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese da parte di un notaio, di atti o fatti per i quali il notaio non sia obbligato o facoltizzato per legge al relativo deposito, firmata con utilizzo del certificato di firma rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (cfr. circolare MISE 1 agosto 2003 n. 3563 /C), non richiede l'allegazione di una procura speciale su modello cartaceo o informatico.

E' noto infatti che il CNN dal 12 settembre 2002 è iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori della firma digitale e certifica le firme digitali dei notai nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni e garantisce quindi non solo che la firma digitale appartiene al notaio e che è valida al momento dell'apposizione, come fa qualunque certificatore, ma anche che il titolare della firma è un notaio nell'esercizio delle sue funzioni.

L'utilizzo della firma digitale da parte del notaio essendo firma “di funzione” presuppone in ogni caso il conferimento di un incarico professionale specifico da parte del cliente.

Per tale motivo non appare necessaria la produzione di una formale procura speciale, né una dichiarazione esplicita di incarico in tal senso.”